



COMUNE DI SERRE
Provincia di Salerno

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED
IGIENE URBANA**

Art. 1 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il Comune di Serre intende affidare, nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000 la gestione del servizio di raccolta differenziata integrata dei rifiuti urbani e assimilati con il sistema di raccolta differenziata "porta a porta", la gestione del centro di raccolta comunale, il trasporto e il conferimento dei rifiuti agli impianti di destinazione finale, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Rientrano nei servizi oggetto dell'appalto tutte le ulteriori attività gestionali sui rifiuti successive alla fase di conferimento quali ad esempio selezione, vagliatura, pressatura, trasporto, gestione dei sovralli ecc.. i cui oneri sono ricompresi e remunerati nell'importo dell'appalto.

Sono altresì compresi nell'appalto la fornitura e la distribuzione delle attrezzature (bidoni carrellati, mastelli, ecc) nella misura necessaria a garantire il regolare svolgimento del servizio di raccolta, il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, nonché tutti gli altri servizi di raccolta e di igiene urbana complementari come meglio dettagliati e specificati nel successivo art. 2.

E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante, fino alla stipula contrattuale, di procedere all'annullamento della procedura di gara senza che le Ditte concorrenti o la Ditta aggiudicataria possano accampare qualsiasi pretesa al riguardo, allorquando sopraggiungano superiori disposizioni di carattere normativo, nonché per motivi di pubblico interesse.

In considerazione di quanto espressamente previsto dall'art. 11 comma 6 della Legge Regionale n. 05 del 27/01/2014 ad oggetto "*Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania*" il presente appalto è aggiudicato sotto la condizione risolutiva alla data di conclusione della prima procedura di affidamento per l'intero ATO o STO e comunque nel rispetto di quanto previsto dal vigente quadro normativo in materia.

Pertanto, il contratto sarà risolto anticipatamente qualora fosse istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 202 del D.Lgs. 152/06). In tal caso, l'Appaltatore non avrà diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento, né compensi o indennizzi se non per i servizi effettivamente prestati fino alla data di risoluzione contrattuale.

Art. 2 - SERVIZI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

I servizi oggetto dell'affidamento sono di seguito schematicamente elencati e dettagliatamente descritti all'interno del progetto del sistema di raccolta differenziata integrata dei rifiuti solidi urbani ed igiene urbana approvato con Delibera di G.M. n. 198 del 18/11/2015 a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio di natura tecnico-esecutiva.

SERVIZI DI RACCOLTA	CODIFICA	FREQUENZA
Raccolta domiciliare frazione organica (UD+UND)	R1	3/7 (tutte le utenze)
Raccolta domiciliare frazione secca indifferenziata (UD+UND)	R2	1/7 (tutte le utenze)
Raccolta domiciliare carta e cartone (UD+UND)	R3	1/7 (tutte le utenze)
Raccolta domiciliare selettiva cartoni ed imballaggi cellulosici. (UND)	R4	2/7 (utenze commerciali e comprensorio di Persano)
Raccolta domiciliare multimateriale (plastica, alluminio e banda stagnata) (UD+UND)	R5	1/7 (tutte le utenze)
Raccolta stradale del vetro (UD+utenze Persano)	R6	1/15
Raccolta domiciliare del vetro (UND)	R7	1/7
Raccolta domiciliare di pannolini e pannoloni(UD)	R8	2/7(utenze domestiche)
Gestione del centro di raccolta comunale	R9	Rif. par. 6.8 progetto tecnico
SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA RACCOLTA	CODIFICA	FREQUENZA
Raccolta stradale rifiuti urbani pericolosi (pile, farmaci e T/F)	SCR01	1/30 mensile
Raccolta domiciliare ingombranti e beni durevoli	SCR 02	1/7 su prenotazione
Raccolta stradale indumenti usati	SCR 03	1/30
Raccolta domiciliare oli vegetali esausti (UND)	SCR 04	1/30 su prenotazione
Raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali - parte assimilata agli urbani	SCR 05	Rif. par. 7.5 progetto tecnico
SERVIZI DI IGIENE URBANA	CODIFICA	FREQUENZA
Spazzamento meccanizzato e manuale centro urbano	SIU01	5/7
Spazzamento meccanizzato frazione Persano	SIU02	1/7
Servizi di raccolta e pulizia dei rifiuti dai mercati	SIU03	1/7 al termine delle attività
Servizi di raccolta dei rifiuti abbandonati	SIU04	12 interventi/anno
SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI	CODIFICA	FREQUENZA
Conferimento, stoccaggio, recupero e/o smaltimento delle frazioni dei rifiuti solidi urbani e assimilati prodotti nell'ambito territoriale del Comune di Serre ivi comprese tutte le eventuali attività gestionali successive alla fase di primo conferimento	CR1	Rif. par. 10 progetto tecnico

Art. 3 - DOCUMENTI DEL CAPITOLATO

Costituisce parte integrante del presente capitolato speciale il progetto tecnico del sistema di raccolta differenziata integrata dei rifiuti solidi urbani ed igiene urbana approvato dall'Amministrazione Comunale con Delibera di G.M. n. 142 del 12/12/2019.

Art. 4 - CARATTERE DEI SERVIZI

I servizi oggetto dell'affidamento sono considerati servizi pubblici locali essenziali, a norma del Decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro in data 28/05/1993, ed alla Parte quarta "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*" del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per cui gli stessi non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore. Non saranno considerate cause di forza maggiore gli scioperi del personale direttamente imputabili alla Ditta appaltatrice quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la ritardata e/o mancata corresponsione delle retribuzioni ovvero il mancato rispetto di quanto disposto dal CCNL di categoria. In caso di sciopero dovranno essere rispettate le disposizioni della L. 15.06.1990 n. 146 e dovranno essere assicurati i servizi indispensabili come definiti dall'Accordo Nazionale del 28/2/91 tra Assoambiente e F.P. CGIL, FIT CISL- e UILTRASPORTI, approvato dalla Commissione di Garanzia istituita dalla L. 146/90 con delibera del 17/9/1992. In caso di arbitrario abbandono o ingiustificata sospensione del servizio l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare la decadenza dall'affidamento o la risoluzione del rapporto contrattuale con le modalità e le conseguenze previste nel presente capitolato.

Art. 5 – TRIBUTI E RICAVI INERENTI IL SERVIZIO

I proventi derivanti dall'applicazione dei tributi sono di pertinenza del Comune di Serre e vengono riscossi dallo stesso in attuazione di quanto previsto dall'art. 238 del Dlgs. 152/2006.

Per quanto riguarda il conferimento delle frazioni dei rifiuti valorizzabili rientranti nei materiali soggetti all'accordo nazionale ANCI-CONAI, la Ditta Appaltatrice potrà beneficiare direttamente dei corrispettivi del CONAI, in quanto con la firma del contratto di appalto la stessa sarà automaticamente delegata dalla Stazione Appaltante a percepirne gli introiti. La delega sarà redatta, a pena di nullità, in conformità all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI e sarà comunicata, a cura del delegante, al/ai Consorzio/i di filiera di volta in volta interessato/i a mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC). Anche eventuali altri contributi e/o i ricavi derivanti dalla cessione delle frazioni riciclabili e delle FMS (carta, plastica, vetro, legno, metalli, oli vegetali, indumenti usati) saranno percepiti dal soggetto aggiudicatario dell'appalto. Analogamente, qualunque variazione tariffaria praticata nel corso della durata dell'affidamento da parte degli impianti per il

conferimento di tutte le frazioni di rifiuto oggetto dell'appalto, resterà ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

Art.6 - SERVIZI AGGIUNTIVI E/O MODIFICHE DEI SERVIZI

L'Amministrazione si riserva la facoltà, espressamente prevista dall'art. 57 comma 5 lett. a) del Dlgs. 163/06, di affidare servizi complementari, non compresi nel contratto iniziale, che a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all'esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale nel rispetto delle condizioni di cui al richiamato articolo.

Inoltre, e nel caso in cui ciò si rendesse necessario, a causa di sopravvenute prescrizioni normative o sopraggiunte esigenze di interesse pubblico, l'Amministrazione Comunale potrà disporre modifiche e variazioni (in aggiunta o in detrazione) alle modalità di esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo nel rispetto di quanto statuito dall'art. 311 del DPR 207/2010 e smi. In tal caso le parti ridetermineranno il corrispettivo dell'appalto previa predisposizione di un apposito progetto di variante del servizio redatto sulla base dei documenti progettuali principali posti a base del presente appalto (in particolare con riferimento ai prezzi unitari per la determinazione dell'importo posto a base di gara) da approvarsi nei modi di legge nel rispetto dell'equilibrio economico del rapporto. In ogni caso, la variazione economica, in aggiunta o in detrazione, non potrà eccedere il 20% dell'importo contrattuale, prevedendosi, in caso contrario, la risoluzione del contratto principale.

ART.7 – INIZIO E DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento avrà la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di sottoscrizione contrattuale fermo restando la possibilità di consegna anticipata del servizio sotto riserva di legge, da effettuarsi con apposito verbale a cura del direttore dell'esecuzione del contratto.

Alla scadenza il contratto sarà risolto automaticamente senza formalità di rito. In particolare, si precisa che a norma dell'articolo 23, comma 1, della Legge n. 62 del 2005, è vietato il rinnovo del contratto, dovendosi considerare nulli i contratti stipulati in violazione del divieto di cui innanzi.

Qualora allo scadere del presente appalto non siano state ultimate le formalità relative al nuovo appalto ed al conseguente affidamento del servizio, la Ditta appaltatrice dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante alle stesse condizioni contrattuali e comunque per un periodo non eccedente i sei mesi.

Art.8 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza di tutte le norme specifiche del presente capitolato, l'impresa avrà obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei

regolamenti in vigore, ivi inclusi quelli che dovessero essere emanati durante il periodo di vigenza dell'affidamento ed in particolare:

- D.lgs. 152/06 e s.m.i.
- Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante i criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani»
- Regolamenti Comunali e Ordinanze Sindacali per la disciplina di uno o più dei servizi oggetto dell'appalto in vigore o che potranno essere approvati durante la vigenza dell'appalto.

L'impresa dovrà adottare, nell'espletamento del servizio, tutte le misure atte ad evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché ogni inconveniente derivante da emissioni moleste con riferimento al rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e quella che sarà eventualmente approvata in materia ambientale durante la vigenza dell'affidamento.

L'impresa è altresì tenuta ad eseguire ordini e direttive impartite dai competenti uffici comunali nel rispetto del presente capitolato. E' comunque facoltà della Ditta presentare, entro tre giorni dal ricevimento delle suddette direttive, osservazioni ai predetti ordini mezzo pec o in forma scritta a mezzo fax.

Art.9 - PERSONALE

L'impresa affidataria del servizio, anche se non aderente ad associazioni firmatarie del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, e spurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti l'oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal suddetto CCNL, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni del CCNL e degli accordi locali integrativi dello stesso.

In particolare, è fatto obbligo all'impresa affidataria, anche se cooperativa, di rilevare, assumendolo alle proprie dipendenze, il personale alle dipendenze dell'Impresa che già aveva la gestione del servizio di igiene urbana, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 del suddetto CCNL. In caso di ulteriori assunzioni, l'Impresa dovrà garantire l'occupazione della mano d'opera locale almeno nella misura dell'80% delle ulteriori unità lavorative occorrenti.

L'impresa dovrà sottoporre il personale alle vaccinazioni e a tutte le visite mediche periodiche previste dalle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il personale in servizio dovrà essere vestito e calzato decorosamente, indossando gli abiti da lavoro previsti dal contratto collettivo nazionale. Dovrà, inoltre, essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento. Viceversa, il personale è tenuto all'osservanza delle disposizioni e regolamenti

emanati ed emanandi dell'Amministrazione Comunale e deve assumere un contegno rispettoso nei confronti della cittadinanza.

L'impresa affidataria dovrà essere in ogni momento in grado di dimostrare l'osservanza delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa ed assistenziale mediante documentazione comprovante il versamento di quanto dovuto.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui innanzi, accertati da questo Comune o ad esso segnalati dagli Enti preposti si procederà, previa contestazione dell'Appaltatore dell'inadempienza accertata, alla sospensione del pagamento, senza che questi abbia nulla da eccepire o pretendere, fino a che non venga accertato l'avvenuto adempimento integrale degli obblighi in parola. L'Amministrazione appaltante si riserva di chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile di insubordinazione o gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni, nonché il contegno abitualmente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico.

L'appaltatore dovrà indicare il nominativo di un responsabile del cantiere di adeguata esperienza che dovrà garantire sempre la propria reperibilità (h24 incluse le Domeniche e i giorni festivi) con recapito telefonico cui l'Ente appaltante potrà fare riferimento in qualsiasi momento; tale responsabile dovrà garantire la propria presenza fisica sul territorio comunale, durante l'orario di svolgimento di tutti i servizi previsti nel presente capitolato.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale in servizio con le relative qualifiche e livello funzionale unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta denuncia di inizio attività effettuata agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici in conformità alla normativa vigente.

Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi scaturenti dal presente capitolato, la Ditta appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze sullo specifico cantiere il personale adeguato per numero e qualifica ai servizi da svolgere e comunque in misura non inferiore alle unità minime previste nel progetto tecnico approvato con Delibera di G.M. n. 142 del 12/12/2019.

Art. 10 - SICUREZZA SUL LAVORO

In materia di sicurezza e di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dovrà essere assicurata l'osservanza delle disposizioni tutte di cui al D.Lgs.9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del DLgs. n. 81 del 2008 e dei relativi allegati allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili al servizio;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei servizi affidati; L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

La Ditta Appaltatrice contestualmente alla stipula del contratto di appalto dovrà presentare alla Stazione Appaltante il piano di sicurezza redatto ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito D.Lgs. 81/08) e il documento unico per la valutazione del rischio interferenze (D.U.V.R.I) adeguando quello posto a base di appalto in relazione alle proprie specifiche aziendali.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

L'impresa dovrà altresì dotare i propri dipendenti dei D.P.I. prescritti nel piano oltre a garantire le attività di formazione ed informazione sui rischi specifici connessi con le attività espletate.

L'impresa affidataria dovrà assicurare la scelta dei macchinari e delle attrezzature di lavoro, nel rispetto dell'art. 2087 del Codice Civile (Tutela delle Condizioni di Lavoro), munite dei dispositivi di protezione rispondenti e conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione vigente.

L'impresa dovrà altresì, provvedere alla regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.

ART. 11 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore nell'espletamento dei servizi è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi e attrezzature, nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso;
- disporre dei mezzi e dell'organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i servizi secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto;
- per la durata dell'appalto tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati per il servizio dovranno essere tenuti in perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo immediatamente quelli che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti o ritenuti non idonei all'espletamento del servizio ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante; nel caso di guasto di un mezzo l'appaltatore dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del servizio provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata;
- disporre, entro 60 giorni dal verbale di consegna, di un centro servizi ubicato sul territorio comunale di Serre adeguatamente attrezzato per la distribuzione alle utenze delle attrezzature

(secchielli e carrellati) dotato di personale front-office e di un call-center telefonico per fornire assistenza ed informazioni alla cittadinanza.

- comunicazione tempestiva e precisa sulle difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio (ad es. il mancato rispetto, da parte degli utenti, delle norme sul conferimento);
- comunicazione mensile (entro il 10 del mese successivo) al competente ufficio comunale, dei dati relativi ai quantitativi di tutte le raccolte attivate nel territorio in questione, suddivise per Codice CER allegando copia del formulario di trasporto e delle ricevute di pesatura e/o delle bolle di consegna od altro documento equivalente, che attesti quantità e la destinazione del rifiuto. La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la pesatura delle diverse frazioni di rifiuto prima del trasporto agli impianti, utilizzando a tal fine l'impianto di pesatura presente presso il centro di raccolta comunale, in modo da poter garantire la corrispondenza fra quanto raccolto e quanto conferito agli impianti, nell'ambito dell'espletamento delle singole operazioni;
- Nel caso di rinvenimento o di segnalazione della presenza di rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico o aduso pubblico, l'Appaltatore dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune di Serre concordandone preventivamente le modalità di rimozione.
- **essere disponibile, nel caso di richiesta da parte del produttore di rifiuti, vedi aziende commerciali vedi grossi condomini, a ritirare tali rifiuti depositati su apposite aree anche all'interno della proprietà privata dotate di accesso carrabile.**

ART. 12 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico della Ditta appaltatrice e quindi ricompresi nel canone di aggiudicazione:

- Tutte le spese relative al personale, incluso quello di direzione, amministrazione di officina e di magazzino secondo il CCNL e relativi oneri riflessi incluse le spese connesse all'osservanza della vigente normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Tutte le spese relative ai consumi, fitti e manutenzioni ordinarie dei locali di servizio, mezzi ed attrezzature necessarie per la corretta gestione dei servizi oggetto dell'appalto, ivi compresi i consumi di acqua, energia elettrica, combustibili, lubrificanti, sanificanti, detergenti, bolli, assicurazioni, revisioni, controlli ecc..
- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto nessuna esclusa ed eccettuata;
- Spese inerenti i danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio restando a completo ed esclusivo carico dell'Impresa Appaltatrice qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da parte di società assicuratrici, nei confronti del Comune.
- Spese connesse alla predisposizione ed alla gestione di un idoneo locale atto al ricovero ed alla piccola manutenzione dei mezzi e delle attrezzature occorrenti per l'espletamento dei servizi richiesti nonché spogliatoi e servizi igienici per il proprio personale dipendente rispondenti alle

vigenti normative igienico-sanitarie oltre ad un ufficio attrezzato con fax e recapito telefonico fisso.

- Il pagamento di tutti gli oneri, nessuno escluso o eccettuato, relativi al trasporto ed al conferimento delle diverse frazioni di rifiuto presso gli impianti di smaltimento e/o trattamento e/o recupero.

ART. 13 – ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA

L'impresa deve disporre all'inizio del contratto dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi necessari al regolare espletamento dei servizi in appalto.

Le attrezzature e gli automezzi occorrenti dovranno:

- possedere le caratteristiche tecniche ed igieniche necessarie ad assicurare l'espletamento del servizio a regola d'arte e nel pieno rispetto delle normative ambientali e di sicurezza vigenti per tutta la durata dell'appalto. Gli automezzi dovranno, inoltre, avere i necessari titoli autorizzativi, in materia di trasporto, per l'espletamento dei servizi (MTC, Albo Nazionale Gestori Rifiuti);
- rispettare le normative tecniche generali vigenti e risultare idonei per il regolare espletamento dei servizi.
- dovranno essere mantenuti, a cura dell'impresa, in perfetto stato di efficienza, collaudate e revisionate con tutti i dispositivi di sicurezza in perfetto stato di funzionamento.
- Le attrezzature ed i mezzi d'opera da utilizzare nell'ambito del presente appalto nel numero e nella tipologia sono riepilogati nella tabella sotto riportata:

TIPOLOGIA AUTOMEZZO	N.
Porter con vasca da 2,5 mc	1,00
Compattatore da 25 mc	1,00
Multylift con vasca da 26 mc	1,00
Furgone attrezzato	1,00
Autocarro con vasca e gru	1,00
Apecar 50	2,00
Auto spazzatrice da 2 mc	1,00
Mezzo satellite da 5 mc	2,00

- La Ditta appaltatrice dovrà disporre delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cui sopra entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data del verbale di aggiudicazione definitiva della gara.
- Si specifica che i mezzi impiegati, a discrezione dell'Appaltatore potranno essere usati o nuovi di fabbrica, ivi inclusi i mezzi di cui il Comune di Serre cede in proprietà contestualmente al presente appalto e che pertanto, rimessi nella disponibilità del soggetto gestore, potranno essere utilmente impiegati, laddove ritenuto opportuno, ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.
- Resta comunque fermo il rispetto di specifici CAM per cui almeno il 30 % (in numero) degli automezzi utilizzati dall'appaltatore, nell'ambito dello svolgimento del contratto, per la raccolta e il trasporto di rifiuti debbono avere motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o/gpl.

ART. 14-TRASPORTO, CONFERIMENTO E CESSIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti raccolti, devono essere trasportati e conferiti agli impianti di destinazione, debitamente autorizzati per legge che dovranno essere individuati autonomamente a cura della Ditta aggiudicataria qualunque ne sia la destinazione finale, senza interruzioni e senza generare disagi nei servizi erogati a favore dell'Ente intendendosi remunerati con il corrispettivo dell'appalto tutti i costi e le spese connesse alle operazioni di trasporto, conferimento, e successiva gestione di tutti i rifiuti raccolti. Per quanto riguarda il conferimento delle frazioni valorizzabili rientranti nei materiali soggetti all'accordo nazionale ANCI-CONAI, il soggetto aggiudicatario potrà beneficiare direttamente dei corrispettivi del CONAI, in quanto con la firma del contratto la Stazione Appaltante conferirà delega alla stipula delle convenzioni al soggetto gestore del servizio di raccolta che pertanto avrà diritto a percepire gli introiti. La delega sarà redatta, a pena di nullità, in conformità all'Accordo Quadro ANCI-CONAI e dei relativi Allegati Tecnici e saranno comunicate, a cura del Comune e del soggetto delegante, al/ai Consorzio/i di filiera di volta in volta interessato/i mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC). Anche eventuali altri contributi e/o i ricavi derivanti dalla cessione delle frazioni riciclabili e delle FMS (carta, plastica, vetro, legno, metalli) saranno interamente percepiti dal soggetto aggiudicatario dell'appalto. Analogamente qualunque variazione tariffaria, in aumento o in diminuzione, nel periodo di vigenza dell'appalto per lo smaltimento/recupero di tutte le frazioni dei rifiuti oggetto dell'appalto resterà ad esclusivo carico o vantaggio dell'Appaltatore trattandosi di fattispecie rientranti nell'alea di rischio imprenditoriale.

Art. 15- CORRISPETTIVI E TRACCIABILITA'

Quale corrispettivo di tutte le obbligazioni di cui al presente capitolato spettano all'aggiudicatario:

a) L'anticipazione ai sensi dell'art. 35 c. 18 d.lgs 50/2016, se richiesta, del 20% sull'importo contrattuale annuo;

a1) Il canone annuo risultante dall'importo annuo posto a base di gara decurtato del ribasso formulato in sede di gara dalla Ditta appaltatrice e del recupero dell'anticipazione di cui al punto a);

b) compenso per aggiornamento periodico del canone come previsto dall'art. 16 che segue;

c) compensi per eventuali servizi aggiuntivi extracontrattuali, speciali od occasionali svolti dall'impresa appaltatrice per conto del Comune e non contemplati nel presente capitolato, qualora affidati ai sensi dell'art. 6 che precede. In tal caso si procederà di volta in volta all'affidamento mediante specifico impegno di spesa. I canoni come sopra determinati si intendono al netto di IVA e di qualsiasi altro tributo gravante sui servizi a titolo di imposizione indiretta.

Il canone di cui alla precedente lettera a) è riferito ai servizi che devono essere espletati con continuità ed i cui importi sono stati analiticamente determinati nel progetto tecnico approvato con Delibera di G.M. n. 142 del 12/12/2019.

Il pagamento dell'anticipazione di cui al punto a) viene effettuata una volta all'anno e per il primo anno entro 15 giorni dall'effettivo inizio del servizio. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa pari ad anni 1.

Il pagamento del canone di cui alla precedente lettera a1), avverrà in ratei mensili posticipati da effettuarsi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 77/95.

La liquidazione ed il pagamento del canone, saranno subordinati all'acquisizione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dell'esecuzione del contratto, che attesterà la regolare esecuzione del servizio, specificando che tutte le prestazioni previste siano state effettivamente rese nel corso del mese di riferimento cui la liquidazione attiene.

Nei casi in cui dalla predetta certificazione si rilevino difformità nelle prestazioni rese (sia qualitative che quantitative) rispetto a quelle previste nel presente capitolato, saranno applicate le penalità previste dal successivo art. 21; nei casi di reiterazione, rapportate ad un numero di penali tali che il loro importo superi il 20% del canone netto annuo, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto senza che la Ditta Appaltatrice possa accampare pretese di sorta. I compensi per i servizi di cui alla precedente lett. c) verranno fatturati dall'impresa e corrisposti dal Comune, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa fattura al protocollo generale dell'Ente.

In caso di ritardo nei pagamenti, a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento come sopra fissato, troverà applicazione quanto disposto dal D.lgs. 231/2002 e smi.

E' comunque facoltà dell'appaltatore nel caso in cui l'ammontare delle mensilità per le quali non sia stato tempestivamente emesso il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice civile, rifiutando di adempiere alle sue obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Al fine di assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, di modifica della legge 13 agosto 2010, n. 136 la Ditta appaltatrice sarà tenuta a comunicare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive - di uno o più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi). Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento in appalto:

- a) per pagamenti a favore dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 2;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 2, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione del contratto.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro

possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG riferito al presente appalto.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del presente Capitolato speciale.

I soggetti che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo.

Art. 16 – ADEGUAMENTO DEL CANONE CONTRATTUALE

I canoni previsti dal presente capitolato saranno soggetti a revisione annuale, a partire dall'inizio del secondo anno dalla data di immissione in servizio, a norma dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006.

Il sistema di revisione sotto indicato si applica a tutti i servizi ricompresi nell'appalto.

Agli effetti della revisione, il canone intero come risultante dal ribasso offerto in sede di gara risulterà composto dalle seguenti percentuali:

Spese per il personale	70%
Combustibili e carburanti	15%
Spese generali	15%

L'istruttoria per la revisione dei prezzi prevista dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006, sarà condotta sulla base delle variazioni intervenute a decorrere dal mese di formulazione dell'offerta; in particolare, il costo della mano d'opera sarà accertato in base al CCNL ed oneri aggiuntivi ufficialmente riconosciuti. A tale scopo, l'appaltatore dovrà presentare le tabelle aggiornate ed approvate con apposito Decreto del ministero del Lavoro con il dettaglio del costo orario per ogni classe di retribuzione dei dipendenti, unitamente a copia del contratto del lavoro, da raffrontare, per la prima revisione, alle omologhe tabelle in vigore alla data di formulazione dell'offerta.

Per il combustibile, si assumerà il prezzo fissato dal C.I.P. e pubblicato sulla G.U.I.

Le spese generali saranno riviste in base all'indice ISTAT sulle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in base ad apposita certificazione rilasciata dalla CCIAA di Salerno.

La revisione verrà effettuata a partire dal 3° semestre di immissione in servizio ed in ogni semestre successivo alla scadenza di ogni periodo contrattuale annuale con esclusione delle variazioni prezzi

intervenute nel corso del primo anno; pertanto, alla data del terzo semestre saranno calcolate le variazioni intervenute nel primo semestre del secondo anno di immissione nel servizio, al netto delle variazioni intervenute nel primo anno. Il canone revisionato avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al compimento di ciascun periodo annuale.

Le eventuali differenze di canone dovute per effetto della revisione nel periodo intercorrente tra il compimento del precedente periodo contrattuale annuale e la rideterminazione del corrispettivo verranno liquidati in un'unica soluzione, dietro presentazione di apposita fattura da parte della Ditta Appaltatrice.

Art. 17 - DEPOSITO CAUZIONALE.

L'impresa affidataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire, a garanzia degli obblighi assunti, apposita cauzione, anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa regolarmente rilasciata da organismi bancari, assicurativi e finanziari sottoposti al controllo della Banca d'Italia come disposto dall'art. 109 del D.lgs. n° 385 del 01/09/93, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'appalto riferito all'intera durata del servizio (pari ad anni tre), con svincolo progressivo a scalare per ciascuna annualità di servizio già prestata.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La cauzione dovrà avere validità fino ai dodici mesi successivi alla scadenza del periodo contrattuale e si intenderà automaticamente svincolata solamente un anno dopo la cessazione dell'appalto senza necessità di provvedimento espresso da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione appaltante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per tutti i casi previsti nel presente capitolato ed in particolare per le spese da eseguirsi in danno a cura dell'ufficio secondo quanto previsto dal successivo art. 22. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria.

La garanzia fideiussoria, pena la decadenza del contratto, deve essere tempestivamente reintegrata, al massimo entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, qualora, in corso d'opera essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti aggiuntivi, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 18 – SUBAPPALTO

L'affidatario dell'appalto è tenuto ad eseguire in proprio i servizi e le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.

Il subappalto è consentito nei limiti e con le modalità previste dall'art. 118 del Codice dei contratti. Le Ditte partecipanti devono indicare preventivamente in sede di offerta l'eventuale volontà di avvalersi del subappalto, specificando i servizi che intendono subappaltare, o specificare per quali servizi intendono stipulare convenzioni con cooperative sociali nel rispetto dei principi della legge n. 381/1991.

Le Ditte subappaltatrici dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge nella categoria relativa alla parte di servizio avuta in subappalto, nonché essere in possesso di tutti i requisiti indicati nell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 fatte comunque salve le eventuali responsabilità previste dalla vigente normativa antimafia.

L'eventuale affidamento di servizi in subappalto o cottimo non esonera in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi assunti con il presente Capitolato speciale d'appalto, poiché lo stesso resta comunque unico e solo responsabile, verso l'Amministrazione Comunale, del buon esito e della perfetta esecuzione dei servizi.

Art. 19 – VIGILANZA E CONTROLLO

La Stazione Appaltante provvederà alla vigilanza e al controllo dei servizi gestiti dall'Appaltatore per mezzo di un direttore dell'esecuzione del contratto, diverso dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 300 del DPR 207/2010, che potrà avvalersi dell'ausilio del corpo di Polizia Municipale laddove ritenuto necessario. L'Ente potrà conseguentemente disporre in qualsiasi momento e a sua discrezione e giudizio l'ispezione sugli automezzi, attrezzature, ecc. e su quanto altro faccia parte dell'organizzazione dei servizi al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente capitolato, nonché di tutte le altre norme conseguenti vigenti o emanate in materia.

L'azione di controllo e vigilanza da parte dell'Ente non implicherà per il Comune stesso alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento e alla gestione dei servizi oggetto del presente capitolato; ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell'appaltatore.

Per il controllo presso gli utenti (per quanto concerne in particolare le corrette modalità di conferimento) oltre al personale della Stazione Appaltante potrà essere impiegato il personale della Ditta appaltatrice opportunamente formato senza specifica autorizzazione da parte dell'Ente.

Art. 20 -COOPERAZIONE

E' fatto obbligo al personale dipendente dall'impresa aggiudicataria di segnalare al competente Ufficio Comunale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del loro compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

E' fatto altresì obbligo di denunciare immediatamente agli Uffici Competenti qualsiasi irregolarità (getto abusivo di materiale, deposito di immondizie od altro sulle strade, ecc.) coadiuvando l'opera dei Vigili Urbani ed offrendo tutte le indicazioni possibili per la individuazione del contravventore.

Art. 21 – PENALITA' E INFRAZIONI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

In caso di infrazioni agli obblighi che derivano dalle disposizioni legislative e regolamentari, dalle Ordinanze Municipali, e dal presente capitolato di appalto, queste saranno accertate mediante rapporto al responsabile del servizio che ne darà formale comunicazione alla Ditta appaltatrice a mezzo Racc. A/R o pec con l'indicazione della penale applicabile e l'invito a rimuovere l'inadempimento realizzatosi entro il congruo termine che le verrà assegnato; l'impresa affidataria avrà la facoltà di presentare eventuali giustificazioni e /o controdeduzioni agli addebiti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Trascorsi i quindici giorni, ed esaminate le giustificazioni, qualora l'impresa affidataria non abbia provveduto a rimuovere l'inadempimento realizzatosi entro il congruo termine assegnato, o qualora le controdeduzioni del soggetto affidatario non siano ritenute condivisibili dalla Stazione Appaltante, o ancora non dovessero pervenire all'Ente nel termine previsto, il Responsabile del Servizio potrà irrogare con apposito provvedimento, una penalità a secondo la minore o maggiore gravità dell'infrazione così come analiticamente riportato nella tabella che segue:

INADEMPIENZA	IMPORTO IN EURO
Mancata effettuazione di tutti i servizi	2.000,00 € per ogni giorno di mancata effettuazione
Mancato rispetto della disponibilità degli automezzi e delle attrezzature, nei tempi e modi definiti dal capitolato.	Fino ad un massimo di 1.000,00 € per inadempienza o 150,00 € per giorno di ritardo per attrezzatura o automezzo
Mancata raccolta dei rifiuti per cause imputabili a mera negligenza del personale impiegato	1.000,00 € per ogni giorno di omissione
Assenza sul cantiere del responsabile non preventivamente comunicata	250 € per ogni giorno di assenza
Omessa raccolta dei rifiuti e pulizia del mercato settimanale	500,00 € se totale, 250 € se parziale

Presenza sul cantiere di personale in numero inferiore a quello minimo previsto dal capitolato.	200,00 € per ogni unità/giorno in meno
Omessa o ritardata raccolta dei rifiuti ingombranti dal territorio	250 €
Mancato svuotamento di ciascun cestino portarifiuti	50,00 € cadauno
Mancato svuotamento di ciascun contenitore	50,00 € cadauno
Mancato spazzamento stradale (per ciascuna via, piazza o spazio pubblico)	50,00 €
Mancato impiego delle divise aziendali	200,00 €
Inadeguato stato di conservazione degli automezzi	250,00 € per ciascun automezzo
Mancata consegna di documentazione amministrativa - contabile (esempio report richiesti, formulari, MUD) nei tempi richiesti	250,00 €
Altre inadempienze contrattuali non contemplate tra le precedenti	300,00 €

L'impresa sarà in ogni caso tenuta al risarcimento dell'eventuale maggiore danno provocato dall'inadempimento realizzato.

L'ammontare della penale sarà trattenuto sul primo rateo utile mensile del canone, successivo a quello della definizione del contraddittorio.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto di rivalersi sulle somme dovutagli sull'importo cauzionale, che dovrà essere ricostituito nella sua integrità nel termine di 15 giorni, pena la decadenza del contratto.

Art. 22 - ESECUZIONE DI UFFICIO

In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali concernenti l'esecuzione dei servizi ed ove l'impresa, regolarmente diffidata, non ottemperi alla diffida prevista dal precedente art. 21, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà, trascorso il termine previsto dalla diffida di ordinare e di far eseguire d'ufficio direttamente o a mezzo ditta di fiducia, in danno dell'impresa affidataria, quanto necessario per il regolare andamento del servizio.

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale potrà dichiarare la risoluzione del contratto, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- se venga accertata la falsità o comunque l'infondatezza delle dichiarazioni prestate in sede di gara fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante ad informare la competente Autorità Giudiziaria per le connesse ipotesi di responsabilità penali;
- l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
- inadempimento reiterato alle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione dei servizi o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell'esecuzione del contratto;
- applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010; in tal caso il Responsabile del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione del contratto, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla

Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.

- nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- decadenza dei requisiti di iscrizione all'Albo Nazionale Gestione Rifiuti.
- raggiungimento del limite massimo complessivo delle penali per un importo pari al 20% dell'importo di aggiudicazione netto annuo.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata.

Nelle ipotesi di dichiarazione di decadenza, revoca o risoluzione del contratto l'impresa sarà comunque tenuta al risarcimento dei danni causati al Comune.

Nel caso di rescissione del contratto per colpa accertata della Ditta appaltatrice, questa incorrerà nella perdita della cauzione che sarà incamerata dal Comune. Contro la decisione di revoca adottata dal Comune concedente, è data facoltà alla Ditta di ricorrere al collegio arbitrale.

Art. 24 - CONTROVERSIE

Escluse quelle riservate dalla legge alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, tutte le controversie di qualsiasi natura attinenti l'applicazione del presente capitolato e del relativo contratto, comprese quelle ad essi connesse o da essi dipendenti, saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri di cui uno scelto da ciascuna delle due parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo fra i due arbitri così nominati od, in mancanza di accordo, nominato dal Presidente del Tribunale di Salerno. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto ed in forma rituale. Il lodo, reso esecutivo, avrà efficacia di sentenza per le parti.

Per quanto non diversamente, si applicheranno, sia in ordine alla costituzione del collegio, sia in ordine alle procedure da seguire, le norme di cui agli artt. 806 e segg. c.p.c.

Art. 25 -DOMICILIO

La Ditta appaltatrice, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà dichiarare il proprio domicilio a tutti gli effetti del contratto stesso, nel caso in cui sia diverso da quello della sede legale.

Art. 26 - STIPULA DEL CONTRATTO

Si procederà alla stipula del contratto dopo:

- l'adozione della determina di aggiudicazione definitiva nel rispetto del termine dilatorio cui all'art. 11 comma 10 del D.lgs. 163/06 e s.m.i;

- il versamento, da parte della ditta aggiudicataria, della somma richiesta dall'Ente per le spese di contratto, registro e accessorie;
- la costituzione della cauzione definitiva;

Ove nel termine fissato dall'Amministrazione, l'Impresa non abbia ottemperato alle prescrizioni precontrattuali o non si sia presentata per la sottoscrizione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, il Comune avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'incameramento della cauzione provvisoria. L'Amministrazione potrà in ogni caso aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

L'aggiudicazione sarà vincolante per l'impresa mentre sarà impegnativa per Il Comune solo dopo che l'atto di aggiudicazione sarà divenuto esecutivo.

L'impresa dovrà essere disponibile alla stipulazione del contratto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di esecutività dell'atto di aggiudicazione.

Il presente capitolato formerà parte integrante e sostanziale del contratto.

Art. 27 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO

In caso di discordanza tra i vari documenti contrattuali vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato appaltato e comunque meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona esecuzione dei servizi.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'espletamento dell'appalto; per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C.

Art. 28 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutti le norme vigenti in materia dei servizi oggetto dell'appalto, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto. In particolare l'appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificamente per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento, nonché del presente Capitolato. La Ditta Appaltatrice dichiara di avere eseguito gli opportuni calcoli estimativi e di ritenere pertanto l'offerta presentata in sede di gara, remunerativa di tutte le spese, oneri ed obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato nessuno escluso ed eccettuato.

ART. 29 – COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DELL'APPALTATORE

In ottemperanza al punto 4.4.6 del DM 13/02/2014 l'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere per iscritto alla Stazione appaltante un rapporto almeno semestrale sul servizio che consenta di

valutare l'efficacia del servizio stesso rispetto alle esigenze degli utenti e ne evidenzi gli impatti ambientali e le eventuali criticità. Nei rapporti periodici deve essere evidenziato il confronto con dati relativi a periodi precedenti eventualmente forniti dalla stazione appaltante.

In particolare i rapporti periodici debbono contenere i seguenti dati:

- modalità di raccolta dei rifiuti, per ambito territoriale e numero di utenti serviti;
- orari di apertura del centro di raccolta;
- quantità di rifiuti delle diverse frazioni giunte mensilmente ai singoli impianti di raccolta;
- numero, gravità e localizzazione degli errati conferimenti;
- quantità di rifiuti delle diverse frazioni, provenienti dalla raccolta differenziata domiciliare in rapporto alle diverse tipologie di utenti;
- quantità di rifiuti delle diverse frazioni, provenienti dalla raccolta differenziata stradale, in rapporto all'ubicazione dei punti di raccolta;
- quantità di rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale, in rapporto alle aree di provenienza;
- quantità di rifiuti delle diverse frazioni consegnate mensilmente dall'appaltatore ai diversi centri di trattamento, riciclaggio (compreso il compostaggio), recupero, smaltimento e alle piattaforme di selezione e valorizzazione;
- somme eventualmente pagate dall'appaltatore a tali impianti;
- somme eventualmente pagate all'appaltatore da tali impianti, nonché i corrispettivi riconosciuti dai Consorzi di Filiera del sistema Conai o dagli altri Consorzi per la raccolta il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
- qualità documentata dei lotti di rifiuti raccolti in modo differenziato e loro destinazione;
- numero, tipo e caratteristiche dei mezzi impiegati nella raccolta, divisi per modalità di raccolta e produttività (quantità di rifiuti trasportati);
- ogni altra informazione necessaria alla compilazione del MUD o documento equivalente;
- descrizione sintetica delle comunicazioni fatte agli utenti e delle campagne effettuate per la sensibilizzazione degli utenti e degli studenti;
- numero e qualifica degli addetti al servizio e durata delle loro prestazioni in relazione alle diverse modalità di realizzazione della raccolta dei rifiuti;
- i rapporti dell'appaltatore con i Consorzi di Filiera del sistema Conai e con gli altri Consorzi per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;

i dati numerici debbono essere forniti alla stazione appaltante anche in formato elettronico.

Art. 30 – RISOLUZIONE SU ISTANZA DELLA DITTA

L'Appaltatore ha facoltà di richiedere la revoca del rapporto contrattuale con istanza scritta motivata la quale verrà accolta favorevolmente ove venisse accertata l'eccessiva onerosità dell'impegno, e non si raggiungesse tra le parti un accordo modificativo del precedente che si

appalesi soddisfacente per ambedue. Nell'ipotesi di risoluzione anticipata l'appaltatore è obbligato ad assicurare la continuità del servizio per tutto il periodo occorrente all'Amministrazione appaltante per consentire l'espletamento del medesimo in una delle forme previste dalla legislazione vigente.

ART. 31 - EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall'articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall'articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti.

ART. 32 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

In considerazione di quanto espressamente previsto dall'art. 11 comma 6 della Legge Regionale n. 05 del 27/01/2014 ad oggetto "Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania" il presente appalto è aggiudicato sotto la condizione risolutiva alla data di conclusione della prima procedura di affidamento per l'intero ATO o STO e comunque nel rispetto di quanto previsto dal vigente quadro normativo in materia. Pertanto, il contratto sarà risolto anticipatamente qualora fosse istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 202 del D.Lgs. 152/06), il contratto potrà essere sciolto anticipatamente. In tal caso, l'Appaltatore non avrà diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento, né a compensi o indennizzi.

ART. 33 - SUBENTRO NEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora fosse istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 202 del D.lgs. 152/2006) o di altro soggetto competente per Legge, l'Appaltatore sarà tenuto a accettare la sostituzione nel rapporto contrattuale del Comune di SERRE con i predetti Autorità d'Ambito o altro soggetto competente per legge. Ciò senza possibilità per l'Appaltatore di richiedere risarcimenti, indennizzi, compensi a qualsiasi titolo.

ART. 34 – RINVIO

Per quanto non è espressamente disposto nel presente Capitolato e nei suoi allegati, si fa rinvio al Bando al Disciplinare di gara, nonché alle norme di legge applicabili.

INDICE

ART. 1 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI	2
ART. 2 - SERVIZI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO.....	2
ART. 3 - DOCUMENTI DEL CAPITOLATO	4
ART. 4 - CARATTERE DEI SERVIZI	4
ART. 5 - TRIBUTI E RICAVI INERENTI IL SERVIZIO	4
ART.6 - SERVIZI AGGIUNTIVI E/O MODIFICHE DEI SERVIZI	5
ART.7 - INIZIO E DURATA DEL SERVIZIO	5
ART.8 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.....	5
ART.9 - PERSONALE.....	6
ART. 10 - SICUREZZA SUL LAVORO	7
ART. 11 - ADEMPIMENTI A CARICO DELL’APPALTATORE.....	8
ART. 12 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE	9
ART. 13 - ATTREZZATURE E MEZZI D’OPERA	10
ART. 14-TRASPORTO, CONFERIMENTO E CESSIONE DEI RIFIUTI	11
ART. 15- CORRISPETTIVI E TRACCIABILITA’	12
ART. 16 - ADEGUAMENTO DEL CANONE CONTRATTUALE	14
ART. 17 - DEPOSITO CAUZIONALE.	15
ART. 18 - SUBAPPALTO.....	16
ART. 19 - VIGILANZA E CONTROLLO.....	16
ART. 20 -COOPERAZIONE	17
ART. 21 - PENALITA’ E INFRAZIONI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI.....	17
ART. 22 - ESECUZIONE DI UFFICIO	18
ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	19
ART. 24 - CONTROVERSIE	20
ART. 25 -DOMICILIO	20
ART. 26 - STIPULA DEL CONTRATTO	20
ART. 27 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO	21
ART. 28 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO	21
ART. 29 - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DELL’APPALTATORE	21
ART. 30 - RISOLUZIONE SU ISTANZA DELLA DITTA	22
ART. 31 - EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO	23
ART. 32-CLAUSOLA RISOLUTIVA	23
ART. 33 - SUBENTRO NEL RAPPORTO CONTRATTUALE	23
ART. 34 - RINVIO.....	24